



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
Divisione III - Sistema Camerale

Ministero dello Sviluppo Economico
AOO_Politiche industriali e Tutela
Struttura: DGMCCVNT
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0220210 - 30/10/2015 - USCITA

ALLA CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA
NAPOLI

per conoscenza:

AL GABINETTO
SEDE

ALLA REGIONE CAMPANIA

PEC:

ROB.ESPOSITO@REGIONE.CAMPANIA.IT

DIP51@PEC.REGIONE.CAMPANIA.IT

DG.02@PEC.REGIONE.CAMPANIA.IT

UNIONCAMERE

PEC:

UNIONCAMERE@CERT.LEGALMAIL.IT

Oggetto: **Richiesta di parere.**

Si fa riferimento alla nota n. 29017 del 23.10.2015, con la quale codesta camera ha chiesto il parere dello scrivente in merito alla seguente problematica.

L'articolo 38 della legge 12 dicembre 2002 n.273 prevede che in caso di ritardo nell'insediamento del nuovo consiglio, al fine di dare continuità all'attività degli organi camerale, il consiglio scaduto continua a svolgere le funzioni fino ad un massimo di sei mesi decorrenti dalla sua scadenza.

Premesso quanto sopra codesta camera chiede se al termine dei sei mesi vengono a cessare le funzioni di continuità amministrativa senza limiti e si applica l'articolo 3 del decreto legge 16 maggio 1994 n. 293, convertito nella legge 15 luglio 1994, n. 444 concernente la disciplina della proroga degli organi amministrativi, che consente di mantenere in attività il consiglio camerale per altri quarantacinque giorni per la sola ordinaria amministrazione.

In proposito si fa presente quanto segue.

L'articolo 38 della legge n. 273/2002 prevede, ancora, che *"In caso di ritardo nell'insediamento dei nuovi consigli delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al fine di dare continuità alla attività degli organi, la cui composizione assicura la tutela degli interessi economici rappresentati dalle imprese, i consigli continuano ad esercitare le loro funzioni fino ad un massimo di sei mesi a decorrere dalla loro scadenza."*



L'articolo 5 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 così come modificata dal decreto legislativo 10 febbraio 2010, n. 23 prevede che i consigli sono sciolti dal Presidente della Regione interessata nel caso di decadenza per mancata ricostituzione entro il termine di cui all'articolo 38 sopra richiamato. Nel solo caso di ritardi o inadempimenti dell'amministrazione regionale tale competenza è posta in capo a questo Ministero.

Stante il tenore letterale delle norme richiamate, quindi, il Consiglio della camera di commercio, non ricostituito entro il termine di cui all'articolo 38 della legge n.273/2002, decade con conseguente necessità da parte della Regione di formalizzare lo scioglimento del consiglio, già peraltro decaduto, e di procedere in tempi brevi alla nomina del commissario straordinario ai sensi del comma 4 dell'articolo 5 della legge n. 580/1993 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di evitare un prolungato periodo di assenza di organi nella camera di commercio e, nel contempo, in questo caso, di garantire il sollecito completamento delle procedure di rinnovo del consiglio già in corso.

Le circostanze che hanno determinato la scadenza del termine in questione rilevano, quindi, ai soli fini dell'individuazione dell'autorità competente per l'adozione dei previsti provvedimenti sostitutivi, ma non rilevano ai fini di un'eventuale possibilità di differimento dello scioglimento del consiglio, considerato che sono direttamente le norme legislative in questione a prevedere la decadenza del consiglio per decorso del termine, decadenza di cui il provvedimento di "scioglimento" e commissariamento deve limitarsi solo ad accertare i presupposti.

Per le medesime ragioni il vigente testo letterale dell'articolo 5 della legge n. 580/1993 e s.i.m. non consente, quindi a parere dello scrivente, un ulteriore periodo di *prorogatio* del consiglio camerale seppur con le sole funzioni di ordinaria amministrazione e l'applicazione di tale disciplina speciale di maggior favore e maggior dettaglio esclude che possa poi ulteriormente applicarsi anche la generale disciplina della *prorogatio* degli organi amministrativi.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)

PE